## POLIZIA ANNONARIA: NUOVE SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

Dal 1° Gennaio 2013 arrivano sanzioni per chi metterà in commercio shopper per l'asporto merci non rispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della Legge 24 Marzo 2012, n. 28 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".

Lo ha stabilito il comma 19, dell'art. 34, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha modificato il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28, anticipando di un anno l'entrata in vigore delle sanzioni per la vendita di sacchetti per la spesa non conformi a quanto previsto dalla Legge 28/2012.

Si rammenta che l'art. 2, comma 1, della Legge n. 28/2012, di conversione del Decreto Legge n. 2/2012, aveva già stabilito che dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) gli unici sacchetti per l'asporto merci che possono circolare sono di due tipi:

- a) monouso biodegradabili e compostabili realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI 13432:2002;
- b) riutilizzabili realizzati con altri polimeri con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (se destinati all'uso alimentare) e 100 micron (se destinati ad altri usi), o con maniglia interna e di spessore superiore ai 100 micron (se destinati all'uso alimentare) e 60 micron (se destinati ad altri usi).

Il divieto di utilizzo però non era assistito da un corrispondente apparato sanzionatorio, poiché, secondo quanto stabilito al comma 4, del citato articolo 2, le sanzioni si sarebbero dovute applicare solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, di fatto depotenziando la norma.

Ora, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 179/2012, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste scatterà con un anno di anticipo, costringendo gli operatori ad adeguarsi rapidamente a un dettato normativo peraltro già pienamente in vigore.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500,00 a 25.000,00 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.